



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Ufficio Erasmus - Centro Rapporti Internazionali

D.R. n. 766

IL RETTORE

Su proposta dell'Ufficio Erasmus

- VISTO** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D. R. n. 661 del 26.07.2018 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 11.08.2018).
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. n. 337 del 12.05.2021.
- VISTO** il vigente Regolamento Didattico di Ateneo (art. 28 "Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero") e definiti i contenuti del bando di selezione in relazione alla Guida al programma Erasmus + e secondo le disposizioni del presidente del Centro Rapporti Internazionali, prof. Giovanni C. Porzio.
- VISTA** la nota dell'EACEA in data 11.12.2013, acquisita in protocollo al n. 318 del 08.01.2014, con cui è stata concessa all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale la Erasmus Charter for Higher Institution (29022-la-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE) per l'intera durata del programma Erasmus+ (2014-2020).
- VISTO** l'accordo finanziario N. 2020-1-IT02-KA103-077858, dell'Agenzia Nazionale Italia CUP H36D20000380006 nel quale è riportata l'assegnazione dell'importo finanziario attribuito per l'anno accademico 2020/2021 e, in particolare euro 123.750,00 per la mobilità per traineeship.
- VISTO** l'emendamento n. 1 alla convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-077858 con il quale si estende la validità delle attività ad essa connesse al 30.09.2022.
- CONSIDERATO** che del suddetto fondo destinato all'Erasmus + traineeship risulta una somma residua di circa 62.000,00 utili al finanziamento di ulteriori borse di mobilità.
- TENUTO CONTO** che il contributo dell'Unione Europea prevede un importo mensile rapportato al paese di destinazione dello studente in mobilità e alla situazione economica da un minimo di euro 350,00 per mese ad un massimo di euro 400,00 per mese, somma di riferimento per la previsione di spesa per circa n. 280 mensilità.
- TENUTO CONTO** che il fondo residuo pari a euro 62.000,00 coprirebbe il finanziamento di n. 155 mensilità.
- CONSIDERATO** che l'Ateneo, su indicazione del prof. Porzio, destinerà parte del fondo Erasmus + per traineeship all'erogazione del contributo per condizioni socio-economiche svantaggiate, come previsto nel bando.
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per le spese relative alle suddette mobilità di un importo massimo di euro 62.000,00 a valere sul Conto economico CB 09.01.01.01.02 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" (pre-impegno 2977/2020).
- TENUTO CONTO** che l'avviamento degli studenti alla mobilità Erasmus +, secondo le graduatorie approvate, avverrà entro i limiti delle disponibilità finanziarie e che la spesa per ciascuna mobilità sarà autorizzata con opportuno atto dopo l'effettiva partenza.
- TENUTO CONTO** che l'incentivazione della mobilità internazionale rientra negli obiettivi dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

DECRETA

- Art. 1** Si emana il Bando Erasmus + per l'assegnazione di mobilità per traineeship - A.A. 2021-2022 che è parte integrante del presente provvedimento.
- Art. 2** La spesa per lo svolgimento delle suddette mobilità, di un importo massimo di euro 62.000,00, graverà sul Conto economico CB 09.01.01.01.02 "Programmi di mobilità e scambi culturali studenti" (pre-impegno 2977/2020) Esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.

Cassino,

6 OTT. 2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
AREA BILANCIO-RAGIONERIA GENERALE


IL RETTORE
(prof. Giovanni BETTA)

Il Responsabile dell'Ufficio Erasmus
(Dott. Barbara Sbardella)

Impegno provvisorio/determinativo n. 2977/2020
di € 62.000,00 assunto sul conto 502.01

01/27 Budget 2021

Cassino, 28/09/2021





**Bando Erasmus + per l'assegnazione di borse
per la mobilità degli studenti per traineeship a. a. 2021-2022**

Art. 1 – Borse a concorso

È indetta una selezione per l'assegnazione di borse per la mobilità per Erasmus traineeship a favore degli studenti, laureandi e dottorandi di ricerca dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per lo svolgimento di tirocini presso organizzazioni ospitanti europee nell'ambito del Programma Erasmus + fino al completamento dell'utilizzo dei fondi destinati (per un ammontare totale pari a circa euro 62.000,00).

Art. 2 - Finalità

La mobilità internazionale Erasmus + per traineeship è finalizzata allo svolgimento di tirocini da svolgere esclusivamente all'estero presso organizzazioni individuate autonomamente localizzate in uno dei Paesi aderenti al programma (si veda tab. 1).

Non è consentita la mobilità verso il proprio paese di origine e di residenza.

Di particolare interesse per la Commissione Europea è l'acquisizione di competenze digitali (digital skills) e quindi attività di tirocinio nei seguenti ambiti: marketing digitale; progettazione grafica, meccanica o architettura digitale; sviluppo di applicazioni, software, script o siti web; installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti informatici; cibersicurezza; analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati; programmazione e formazione di robot, applicazioni di intelligenza artificiale.

Sono escluse dalla tipologia delle digital skills attività quali il supporto generico al cliente dell'impresa presso la quale sarà svolto il tirocinio e le attività di natura amministrativa quali, ad esempio, l'immissione di dati nei data base aziendali e le generiche attività di ufficio.

Art. 3 - Durata

3.1. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e massima di 12 mesi (dettagli art. 5.1). Per dare la possibilità a un adeguato numero di studenti di usufruire delle borse di studio Erasmus + per traineeship, l'Ateneo finanzia le mobilità per tirocinio di una durata compresa tra i 2 mesi (60 giorni effettivi) e i 5 mesi (150 giorni), prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi su richiesta motivata e debitamente autorizzata fermo restando le disponibilità economiche. Attività di durata inferiore ai 2 mesi (60 gg.) non sono ammissibili.

La mobilità internazionale Erasmus + per traineeship è finalizzata allo svolgimento di tirocini da svolgere **esclusivamente all'estero** presso organizzazioni localizzate in uno dei Paesi aderenti al programma (tab. 1).

Il tirocinio può iniziare solo successivamente alla pubblicazione delle graduatorie e all'accettazione della borsa e deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022, pena la revoca del contributo, fatta eccezione per il tirocinio post lauream e post titolo di dottorato che vanno conclusi entro i 12 mesi successivi all'acquisizione del titolo. Il tirocinio dovrà essere svolto in maniera continuativa (non sono ammesse interruzioni o sospensioni), fatte salve condizioni di emergenza determinate dalla diffusione del COVID-19.

Eventi di causa di forza maggiore - Condizioni speciali determinate dalla diffusione del COVID-19

Esclusivamente in caso di emergenza e per causa di forza maggiore legate alla diffusione del COVID-19, è possibile avviare mobilità già programmate in presenza in forma "virtuale". Le mobilità virtuali vengono riconosciute come mobilità Erasmus, ma non danno diritto alla borsa Erasmus. La mobilità virtuale include qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità per traineeship programmata con un "distance training" organizzato dall'istituzione ospitante. Le mobilità virtuali vanno sempre pianificate considerando il loro completamento con un periodo di attività in presenza all'estero (mobilità fisica) di minimo 60 giorni, laddove l'evolversi dello stato dell'emergenza lo consenta. Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure si potrà introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l'intera attività sia svolta entro il



termine del periodo contrattuale e sia rispettata la durata minima pari a 60 giorni. Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non consenta ai partecipanti di completare la mobilità con un periodo di attività fisica all'estero, sarà ritenuto eleggibile ma non finanziabile anche un intero periodo di mobilità virtuale.

Di conseguenza, le mobilità per traineeship potranno essere svolte in una delle seguenti modalità: a) mobilità svolta nel paese ospitante in presenza: i partecipanti al Programma, ove le condizioni di restrizioni internazionali lo permettano, possono recarsi presso il paese ospitante per svolgere la regolare attività di tirocinio in presenza presso la sede dell'ente di accoglienza; b) mobilità svolta nel Paese ospitante in forma virtuale: i partecipanti al Programma, ove le condizioni di restrizioni internazionali lo permettano e l'ente ospitante lo consenta, possono recarsi presso il paese ospitante per svolgere attività di tirocinio virtuali; c) mobilità blended: le mobilità per traineeship svolte in parte in modalità virtuale dall'Italia e in parte in presenza all'estero (mobilità fisica o virtuale in paese ospitante); d) mobilità esclusivamente virtuale: le mobilità che erano state pianificate come attività in presenza e che a causa delle misure di contrasto al contagio da COVID-19 e del perdurare delle restrizioni sono svolte completamente in modalità virtuale.

Periodo di quarantena

Nel caso in cui il partecipante che si reca nel paese ospitante sia obbligato a rispettare un periodo di quarantena secondo le norme vigenti nel paese stesso, tale periodo potrà essere conteggiato ai fini della determinazione della durata totale della mobilità e del relativo contributo.

3.2. La richiesta di prolungamento del periodo di tirocinio inizialmente autorizzato (comunque non oltre i 12 mesi), già approvata dall'ente ospitante, deve essere inoltrata via e-mail dallo studente all'Ufficio Erasmus dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (b.sbardella@unicas.it) almeno un mese prima della data di fine mobilità.

L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Organizzazione ospitante possono autorizzare tale prolungamento a condizione che:

- a) non ci siano interruzioni, fatta eccezione per le succitate condizioni di emergenza dovute al COVID-19, tra il periodo di tirocinio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'organizzazione ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità ma non rientrano nel conteggio dei giorni minimi di permanenza di 2 mesi);
- b) l'intero periodo di tirocinio, incluso il prolungamento, termini entro il 30 Settembre 2022, fatta eccezione per il tirocinio post lauream e post titolo di dottorato.

Art. 4 - Contributo finanziario

4.1. I vincitori possono ricevere un contributo finanziario oppure beneficiare solamente dello status Erasmus (idoneo senza borsa). Lo studente in mobilità Erasmus gode delle coperture assicurative previste per gli studenti dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. I dottori di ricerca che svolgono il traineeship successivamente al conseguimento del titolo sono tenuti a provvedere autonomamente alla propria copertura assicurativa.

Mobilità svolta (virtuale e o in presenza) presso il paese di destinazione

I beneficiari che si recano presso il paese ospitante per svolgere attività di tirocinio virtuale o in presenza ricevono il contributo Erasmus per i giorni di attività svolta all'estero e devono sottoscrivere l'accordo per la mobilità che regola il rapporto tra lo studente e l'Ateneo durante il periodo di mobilità e l'ammontare della borsa. L'accordo deve essere sottoscritto prima della partenza.

Mobilità blended



La mobilità per traineeship svolta in parte in modalità virtuale e in parte in presenza all'estero (mobilità fisica) prevede la stipula di un Accordo per la mobilità di traineeship che regola l'ammontare della borsa Erasmus spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza. L'accordo deve essere sottoscritto prima della partenza.

Mobilità esclusivamente virtuale

La mobilità per traineeship virtuale **non** prevede la stipula di un Accordo per la mobilità di traineeship. Durante il periodo di mobilità "virtuale" al partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo relativo al supporto individuale.

4.2. Il contributo concesso dall'Unione Europea per il programma Erasmus + agli studenti è erogato per sostenere parzialmente le spese legate al soggiorno all'estero e non è dunque inteso a coprire tutte le spese sostenute dallo studente in mobilità. La borsa Erasmus è un importo mensile rapportato al paese di destinazione (raggruppati in base al costo della vita) e ai mesi e ai giorni di effettiva permanenza all'estero. Gli importi totali per mobilità a fini di traineeship sono i seguenti:

Tab. 1

	PAESE OSPITANTE	IMPORTO TOTALE 30 giorni
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia	€ 400,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo	€ 350,00
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Ungheria.	€ 350,00

4.3. Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate possono ricevere un ulteriore contributo di euro 100,00 per mese in base all'Attestazione ISEE Università. In particolare, è considerato in condizioni socio-economiche svantaggiate lo studente con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 22.000,00. Lo studente in tale condizione dovrà dichiararlo nel modulo di candidatura al bando. Gli importi totali per gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate sono dunque i seguenti:

	PAESE OSPITANTE	IMPORTO TOTALE
GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)	Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia	€ 500,00
GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)	Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo	€ 450,00
GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)	Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Ungheria.	€ 450,00

4.4. Tale integrazione sarà riconosciuta ai candidati con attestazione ISEE Università 2021 o, per gli studenti internazionali, con attestazione ISEE Università Parificato fino a € 22.000,00. In ogni caso, si raccomanda ai candidati in possesso del requisito previsto di avviare tempestivamente le procedure necessarie all'ottenimento dell'ISEE.

Se l'attestazione è presente nel sistema informatico d'Ateneo, lo studente potrà auto dichiarare nel modulo di candidatura il proprio reddito ISEE Università. In caso di dichiarazione mendace, lo studente decade dall'eventuale stato di idoneo o vincitore di cui al presente bando e del suo comportamento sarà informato il Direttore Generale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti.

4.5. Eventuali ulteriori finanziamenti ministeriali saranno assegnati agli aventi diritto nel rispetto della graduatoria e della normativa di riferimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.2.

4.6. Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da parte degli studenti, l'Agenzia Nazionale Indire Erasmus + eroga dei fondi destinati al sostegno degli studenti diversamente abili e/o con esigenze speciali. Gli studenti dovranno comunicare la loro situazione di disabilità/esigenza speciale, sia in fase di candidatura sia in



fase di accettazione qualora assegnatari di mobilità. Gli studenti assegnatari riceveranno informazioni circa le modalità per la richiesta di un eventuale ulteriore finanziamento comunitario in corso d'anno attraverso una specifica nota informativa.

4.7. I dottorandi riceveranno un eventuale contributo aggiuntivo fino al raggiungimento dell'ammontare previsto per la maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo di mobilità internazionale, qualora il contributo assegnato risultasse inferiore ad esso.

4.8. Il contributo comunitario sarà erogato in due tranches: il pagamento della prima rata, pari all'80% del totale, sarà disposto dopo l'avvio del periodo di tirocinio (debitamente certificato) e il sostenimento del test linguistico di accesso OLS. Il restante 20% sarà corrisposto a conclusione della mobilità, verificata la correttezza della documentazione consegnata (art. 9.2), e successivamente alla compilazione on-line del Rapporto Narrativo da parte dello studente.

4.9 Nel caso di prolungamento autorizzato, il finanziamento dell'ulteriore periodo di mobilità è soggetto alla disponibilità dei fondi.

4.10. I candidati che risultino idonei ma non assegnatari di borsa potranno beneficiare di tutti i vantaggi correlati con lo status Erasmus pur non percependo alcun contributo finanziario per la mobilità internazionale.

4.11. Su richiesta dell'Ufficio Erasmus, i candidati vincitori dovranno restituire l'intero contributo ricevuto nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- b) periodi di permanenza presso l'istituzione ospitante inferiore alla durata minima di 2 mesi;
- c) conseguimento del titolo durante il tirocinio.

I candidati che non usufruiranno di tutte le mensilità riportate sul contratto sottoscritto con l'Ateneo sono tenuti alla restituzione del contributo in quota parte.

Su richiesta dell'Ufficio Erasmus, i candidati vincitori dovranno restituire parte o l'intero contributo ricevuto nel caso in cui nel transcript of work si riporti una valutazione negativa dell'attività svolta.

La mancata restituzione degli importi richiesti comporta il blocco della carriera universitaria, inclusa l'emissione del titolo finale.

4.12. Il numero dei beneficiari sarà determinato successivamente alla selezione delle candidature in base al numero delle candidature idonee, alla durata delle mobilità e al Paese di destinazione.

4.13. Il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, e pertanto si intende non retribuito dalla sede ospitante: il tirocinante in mobilità Erasmus + percepirà unicamente l'importo della borsa a ciò destinata. Se l'impresa o organizzazione ospitante concede allo studente un'indennità o una qualunque forma di compenso (anche non monetario, come rimborsi spese, buoni pasto, trasporti etc.) questa è compatibile con la concessione di una borsa Erasmus + da parte dell'Unione Europea.

Art. 5 - Eleggibilità degli studenti, laureandi e dottorandi di ricerca

5.1. Nel programma Erasmus + ogni soggetto potrà effettuare mobilità all'estero per traineeship più di una volta. Ogni studente, laureato o dottorando potrà effettuare un massimo di 12 mesi di mobilità indipendentemente se per studio o traineeship per ogni ciclo di studio, ad eccezione degli iscritti a lauree a ciclo unico, i quali avranno invece un tetto massimo di 24 mesi. La partecipazione senza sovvenzione UE è comunque conteggiata ai fini del computo della durata massima. La durata del tirocinio per i neolaureati (I, II, III ciclo) è calcolata nei 12 mesi massimi del ciclo durante il quale si candidano per il tirocinio.



5.2. Possono accedere al programma Erasmus + per traineeship tutti i cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma Erasmus + oppure che siano cittadini di altri Paesi.

I candidati devono trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- studenti iscritti nell'a.a. 2020-2021 al primo anno di un corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU (20 CFU se iscritti part time) al momento della presentazione della domanda;
- studenti iscritti nell'a.a. 2020-2021 ad anni successivi al primo di un corso di studi che abbiano acquisito almeno 80 CFU (50 CFU se iscritti part time) al momento della presentazione della domanda;
- studenti iscritti a un corso di dottorato nell'a.a. 2020-2021;
- studenti che intendono acquisire il titolo finale in una sessione straordinaria dell'a.a. 2020-2021 purché consegnino, nel rispetto della tempistica di competenza, una copia della domanda di laurea o attestazione rilasciata dal docente referente;
- laureandi, che devono consegnare la candidatura prima del conseguimento del titolo di laurea. In tal caso lo studente laureando non è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2021-2022 anche se lo svolgimento del tirocinio all'estero dovesse comportare un riconoscimento di crediti formativi, in quanto questi saranno imputati all'a.a. 2020-2021. Il tirocinio dovrà essere svolto entro 12 mesi dalla data di conseguimento del titolo finale.

5.3. Gli studenti e i dottorandi che intendano partecipare al programma devono regolarizzare il pagamento delle tasse e contributi relativi all'anno accademico 2021-2022 prima della sottoscrizione dell'Accordo per la mobilità di traineeship.

Art. 6 - Eleggibilità e reperimento dell'organizzazione ospitante

6.1. Il programma Erasmus + per traineeship può essere svolto esclusivamente presso organizzazioni ospitanti appartenenti ad un Paese partecipante al programma Erasmus +. Per organizzazione ospitante si intende:

- a) qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù (ad esempio: un'organizzazione pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni incluse le imprese sociali; un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali; un istituto di ricerca; una fondazione; una scuola/istituto/centro educativo - a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti);
- b) un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
- c) un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
- d) un Istituto d'Istruzione Superiore di un paese aderente al Programma titolare di una Carta Erasmus per l'istruzione superiore. Sono inclusi anche gli assistentati per i futuri docenti.

6.2. Non sono eleggibili come organizzazioni ospitanti sedi di tirocinio:

- a) istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista completa è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm);
- b) le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti)
- c) aziende o istituzioni prive di sito web.

6.3. Il candidato può reperire l'organizzazione ospitante in modo autonomo oppure con il supporto dei docenti del dipartimento o della scuola di dottorato di afferenza.

Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le loro offerte sulle piattaforme Drop'pin@EURES (<https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities>) o ErasmusIntern (<https://erasmusintern.org/>).



6.4. Qualora il candidato abbia presentato, in fase di candidatura, un tirocinio che proponga attività incongruenti con il proprio percorso accademico, quest'ultimo potrà essere escluso dalla selezione, a giudizio incontestabile della Commissione.

Art. 7 - Presentazione della domanda e selezione dei candidati

7.1. La domanda di partecipazione dovrà essere COMPILATA **DIGITALMENTE** esclusivamente via email dall'account di Ateneo (....@studentmail.unicas.it) utilizzando il form disponibile sulla pagina: ([https://www.unicas.it/ufficio-erasmus/opportunit%C3%A0-allestero/bandi-per-la-mobilit%C3%A0-\(1\)/bando-per-la-mobilit%C3%A0-degli-studenti-per-traineeship.aspx](https://www.unicas.it/ufficio-erasmus/opportunit%C3%A0-allestero/bandi-per-la-mobilit%C3%A0-(1)/bando-per-la-mobilit%C3%A0-degli-studenti-per-traineeship.aspx)), e i suoi allegati dovranno essere contestualmente caricati tramite lo stesso form entro il **5 NOVEMBRE 2021**. Si precisa che non è possibile modificare la domanda dopo il suo invio.

La presentazione della domanda di candidatura è di esclusiva responsabilità del candidato.

Non saranno prese in considerazione né ritenute valide le candidature:

- a) pervenute successivamente alla scadenza;
- b) incomplete o errate negli elementi essenziali (inclusa l'indicazione del sito web dell'azienda);
- c) contenenti dichiarazioni non veritiere.

Non sarà possibile modificare successivamente le candidature presentate.

7.2. Al modulo di domanda debitamente compilato devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- b) l'esito della prova di verifica del profitto nella lingua straniera o, in alternativa, un certificato attestante la conoscenza della lingua del paese di destinazione o di una lingua accettata dall'organizzazione ospitante come lingua "veicolare" o, in sostituzione, la lettera di accettazione in cui l'organizzazione dichiara che il candidato ha un'adeguata conoscenza della lingua veicolare;
- c) il progetto formativo (Learning Agreement for traineeship), concordato con l'organizzazione ospitante e il presidente del corso di studi di afferenza, firmato da tutte le parti (azienda, presidente del corso di studi, studente).
- d) se il candidato è iscritto a un corso di dottorato di ricerca formale autorizzazione a partecipare al programma Erasmus + per traineeship rilasciata dal coordinatore del corso di dottorato di afferenza;
- e) eventuale attestazione ISEE Università (per lo studente italiano) o ISEE parificato (per lo studente straniero).

Se non si è in possesso dell'attestazione ISEE al momento della presentazione della candidatura è possibile presentarla, a integrazione della domanda, entro la sottoscrizione dell'accordo per la mobilità di traineeship. L'assenza della documentazione ISEE non dà diritto all'assegnazione del contributo integrativo della borsa.

7.3. Laddove l'azienda individuata dallo studente non dovesse confermare la veridicità della accettazione di cui al Learning Agreement, lo studente sarà escluso dalla selezione e non potrà partecipare a altri bandi per l'assegnazione di mobilità Erasmus per tutta la durata del suo corso di studi.

7.4. La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione di Ateneo nominata dal Rettore.

7.5. La Commissione formula una graduatoria degli idonei secondo i seguenti criteri di valutazione e i relativi punteggi:

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

Criterio	Punteggio massimo
Media ponderata dei voti acquisiti nelle prove di verifica del profitto	30
Reputazione dell'azienda ospitante e coerenza del learning agreement for traineeship con il progetto formativo dello studente	70

Risultano idonei gli studenti che hanno conseguito un punteggio di almeno 60/100.



Per i corsi di dottorato:

Criteria	Maximum score
Year of enrollment (0 for enrolled in the first year, 10 for enrolled in the second year or subsequent)	30
Reputation of the host organization and coherence of the learning agreement for traineeship with the training project of the doctorate	70

Resulting eligible are the doctorate holders who have achieved a score of at least 60/100.

7.6. In respect of the ranking of eligible, the positions will be assigned in priority to students who will undertake a mobility for traineeship for the first time and to those who must still acquire credits relative to the activities of internship provided in their study plan. In the case in which the study plan of the student does not provide for activities of internship, the priority of which is relative to the credits to be acquired does not apply. Priority will be given to the youngest in case of parity of score.

7.7. The ranking is unique and will be published on the university website ([https://www.unicas.it/ufficio-erasmus/opportunit%C3%A0-allestero/bandi-per-la-mobilit%C3%A0-\(1\)/bando-per-la-mobilit%C3%A0-degli-studenti-per-traineeship.aspx](https://www.unicas.it/ufficio-erasmus/opportunit%C3%A0-allestero/bandi-per-la-mobilit%C3%A0-(1)/bando-per-la-mobilit%C3%A0-degli-studenti-per-traineeship.aspx)). The publication of the ranking has the effect of notifying all the candidates, and, in support, an email of information will be sent to all the successful candidates to the email address indicated in the application. Within 10 days of the publication of the ranking the students in a position to be assigned the scholarship are required to present themselves to the Erasmus Office for acceptance. Those who do not formalize acceptance within these terms will be considered to have renounced.

7.8. The assignment of the scholarship is in any case subordinate to the transmission to the Erasmus Office of the certificate of the start of the activities of the traineeship from the host organization.

Art. 8 – Change of the host organization

The change of the host organization is allowed only once and only for documented reasons. The beneficiary, if forced to proceed with the change of the host organization, at least one month before the start of the mobility, must send to the Erasmus Office a new Mobility Agreement approved by the president of the course of studies and properly signed by the three parties (student, president of the course of studies and host organization).

Art. 9 - Academic recognition

9.1. The academic recognition of the activities carried out in the field of mobility Erasmus for traineeship is subordinate to the positive completion of the period of internship abroad. The host organization issues to the student a Transcript of Work in which the results achieved and the period of mobility are attested.

9.2. The Student in mobility at the University of Cassino and Southern Lazio guarantees the academic recognition of the activities completed in a satisfactory manner during the period of mobility, provided that the study plan of the student provides for credits for internship, laboratory or stage.


Art. 10 - Documentation necessary before departure and return to the host organization

10.1. Before departure for the period of traineeship abroad the student must sign the Agreement for the mobility of traineeship with the support of the Erasmus Office (dott. Barbara Sbardella – b.sbardella@unicas.it, 0776 299 3352/4723).

10.2. The mobility cannot start before the publication of the ranking and the effective acceptance of the Erasmus scholarship by the beneficiary and without having signed the agreement for the mobility of traineeship.

10.3. At the return from the period of internship abroad the student must deliver to the Erasmus Office:

- a) the Certificate of attendance countersigned by the host organization and attesting the dates of the period of mobility;
- b) the Transcript of work countersigned by the host organization;



c) eventuale richiesta di convalida del tirocinio compilando il form disponibile al link <https://www.unicas.it/media/3954450/modulo%20richiesta%20convalida%20esami.pdf>

10.4. Lo studente, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto. Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al beneficiario per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

Articolo 11 - Online Linguistic Support (OLS)

Nell'ambito del programma Erasmus + la Commissione Europea offre un supporto linguistico on line (Online Linguistic Support – OLS) per monitorare il livello linguistico degli studenti Erasmus prima e dopo la mobilità. Le lingue in cui i corsi sono disponibili sono consultabili al seguente link: <http://erasmusplusols.eu/>.

La piattaforma prevede:

- 1) una valutazione iniziale della competenza linguistica dello studente attraverso un test d'ingresso;
- 2) la possibilità di seguire un corso di lingua online da svolgersi anche durante il periodo di mobilità;
- 3) valutazione linguistica al termine del periodo di mobilità per monitorare i risultati ottenuti.

L'Ufficio Erasmus provvederà all'assegnazione delle licenze OLS.

Art. 12 – Ingresso nel Paese ospitante e assicurazione

12.1. Lo studente dovrà informarsi autonomamente su eventuali norme che regolano l'ingresso e l'assistenza sanitaria nel Paese di destinazione rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e consolati) in Italia per le procedure di competenza.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani

Si segnala che la procedura per l'ottenimento del visto per i paesi europei che non fanno parte dell'area SCHENGEN è particolarmente lunga e non sempre porta al rilascio del visto.

Gli studenti non comunitari sono pregati di tenere presente questo aspetto ai fini del rispetto delle tempistiche.

Lo studente, laddove tali norme prevedano il rilascio di autorizzazioni per il soggiorno (visti per soggiorni di breve o lunga durata o documenti di soggiorno), è tenuto a trasmetterne copia all'Ufficio Erasmus.

12.2. Lo Studente in mobilità è tenuto a corrispondere regolarmente all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale le tasse e i contributi per l'anno accademico in cui si svolge il periodo di mobilità internazionale. Egli sarà coperto dalla polizza Infortuni cumulativa con la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA (Polizza n. 164472799/3) e dalla polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera con la Compagnia Liberty Polizza RCT/O n. LSM0000013865. Le polizze e le informazioni sono pubblicate sulla seguente pagina web del sito di Ateneo <http://www.unicas.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/coperture-assicurative.aspx>

Art. 13 – Altre disposizioni

13.1. Le informazioni contenute nel presente bando potrebbero subire modifiche e/ o integrazioni sulla base di successivi aggiornamenti e disposizioni da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus + Indire.

13.2. In base all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l'amministrazione procede ad effettuare controlli, eventualmente a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni autocertificate costituisce motivo di decadenza dalla lista dei beneficiari/idonei.



Art. 14 – Protezione dei dati

Ai fini del GDPR 2016/679 (artt. 13-14) e del successivo D.L. 101/2018, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; i dati disponibili vengono trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva. Il conferimento di tali dati da parte dei diretti interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui dall'art. 15 al 22 Regolamento UE n. 2016/679 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Viale dell'Università - Cassino.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 4, nonché degli artt. 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si comunica che responsabile del procedimento è la dott. Barbara Sbardella – Ufficio Erasmus dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale (tel. 0776 299 3352/ 4723 e-mail: b.sbardella@unicas.it). I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale come previsto dalla norma vigente. La richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Erasmus, compilando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio stesso.